

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO e MORANDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1968

Norme riguardanti i prezzi delle specialità medicinali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 agosto 1955, n. 692, estendeva ai pensionati di invalidità e vecchiaia l'assicurazione di malattia.

Nel provvedimento era introdotta la clausola per cui doveva essere concesso agli Enti elencati all'articolo 2 della legge predetta uno sconto del 17 per cento (di cui il 12 per cento a carico dell'industria e il 5 per cento a carico delle farmacie) sul prezzo di etichetta dei medicinali somministrati agli assistiti.

La norma tendeva indubbiamente a tutelare gli Enti di assicurazione malattia di fronte alla incontrollata situazione dei prezzi dei medicinali quando mancava quella disciplina che successivamente veniva instaurata da parte degli organi governativi.

Peraltro, va rilevato che in quell'epoca i medicinali somministrati per conto delle mutue comportavano una spesa di gran lunga inferiore a quella attuale, per cui una discriminazione dei costi a favore delle Casse mutue poteva avere una giustificazione che oggi non sussiste perchè gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica mutualistica hanno raggiunto ormai la quasi totalità dei cittadini.

D'altro lato è da tenere conto che dal beneficio dello sconto del 17 per cento sono esclusi alcuni Enti mutualistici ed assistenziali ed i Comuni che praticano l'assistenza gratuita agli aventi diritto.

Si rende quindi manifesta la necessità di rivedere la norma in quanto i vantaggi derivanti dagli sconti possono essere ottenuti più semplicemente da una diminuzione generale dei prezzi di etichetta dei medicinali, eliminando, così, ogni sperequazione.

Sull'argomento deve essere tenuto anche presente che la riscossione dello sconto del 17 per cento preveduto dalla legge n. 692 è particolarmente onerosa.

Infatti, ad ovviare alle carenze della legge che non offriva gli strumenti per l'esazione dello sconto, specialmente per la parte a carico dell'industria, si è venuta creando una attrezzatura, con organi centrali e periferici stabilita per accordi tra Enti e farmacisti, che va sempre più ad appesantire le spese delle parti interessate e che ha dato luogo a numerose controversie tuttora in corso, malgrado l'intervento del Ministero del lavoro.

Di conseguenza il beneficio dello sconto del 17 per cento, da considerare al lordo, si riduce sensibilmente per il carico delle spese di esazione.

Con il nuovo provvedimento verrebbe così a cadere questo onere, sollevando il sistema dei rapporti tra mutue e settore farmaceutico da una inutile sovrastruttura, pur mantenendo integro, per gli Enti mutualistici, il vantaggio previsto dalla legge n. 692, vantaggio che verrebbe indistintamente esteso a tutti i cittadini.

Resta fermo che con la nuova legge non vengono a sopprimersi le condizioni che disciplinano i rapporti tra farmacie e mutue per il regolare e scrupoloso controllo delle prestazioni.

Ai fini di un maggiore controllo dei prezzi delle specialità medicinali e di una più coordinata disciplina della loro formazione e revisione, si propone la costituzione di un unico organo che presieda a questa materia che

fino ad oggi è amministrata da due distinti organi: il Ministero della sanità per i medicinali di nuova registrazione e il Comitato interministeriale prezzi per la loro revisione; il che è in contrasto con la unitarietà della disciplina che deve presiedere alla attività della pubblica amministrazione in ogni singolo settore.

È ovvio che tale organo debba far capo al Ministro della sanità il quale, oltre ai comuni valori di mercato dei prodotti che costituiscono il medicinale, può tener conto delle particolari esigenze e scopi dei prodotti che hanno per base la tutela della pubblica salute.

Si prevede quindi la composizione di una Commissione, in cui sono rappresentate tutte le parti interessate, la quale, in ultima analisi, assume la funzione moderatrice di tutto il sistema dei prezzi delle specialità medicinali e dà affidamento che gli obiettivi che si ripromette il presente disegno di legge saranno conseguiti, ripristinando la normalità nel settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I prezzi di etichetta delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili e organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonchè dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, risultanti dalle etichette approvate dal Ministero della sanità, alla data del 30 giugno 1968, sono diminuiti del 10 per cento.

Il nuovo prezzo di ciascuna specialità medicinale deve risultare sull'apposito talloncino segnaprezzo nel quale deve essere indicato il prezzo in vigore precedentemente, lo sconto del 10 per cento e il prezzo netto risultante.

Art. 2.

Sono abrogati, il terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, nonché il sesto comma dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

Con decreto del Ministro della sanità è costituita una Commissione, presieduta dal Ministro stesso o da un suo delegato, e composta da un rappresentante della Federazione ordini farmacisti italiani; da un industriale farmacogeno, designato dalle associazioni sindacali di categoria; da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A tale Commissione è conferito l'incarico di stabilire e di rivedere i prezzi delle specialità medicinali e degli altri prodotti indicati nell'articolo 1 della presente legge.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per un altro quadriennio.

Nel decreto sono indicati anche i sostituti dei componenti della Commissione.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

